



Tribunale di Nocera Inferiore

Seconda sezione civile

IL TRIBUNALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Salvatore Di Lonardo - Presidente
dott. Bianca Manuela Longo - Giudice rel.
dott. Pasquale Velleca - Giudice

letti la proposta e il piano di concordato preventivo depositati in data 7.4.2025 da **GRANATO & DOLGETTA E C. S.R.L.**, c.f. 04977000654, REA SA – 409700, con sede in Nocera Superiore (SA), via Firenze 37, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Noschese e domiciliata ai fini del processo presso il suo studio in Salerno, alla via Ernesto Farina, 4;

letto il primo parere ai sensi dell'art. 47 CCII depositato dal commissario giudiziale, dott. Giuseppe Franco, in data 23.4.2025;

rilevato che con provvedimento interlocutorio del 30.5.2025, essendo state rilevate alcune criticità del piano, veniva assegnato alla proponente un termine di 15 giorni per integrare il piano e la relativa documentazione;

viste le integrazioni rese dalla debitrice in data 18.6.2025;

letto il parere finale del commissario non favorevole sulle stesse, depositato in data 15.7.2025;

rilevato che non vi sono creditori che abbiano presentato ricorso di apertura della liquidazione giudiziale;

OSSERVA

Il concordato proposto si presenta in **continuità diretta e indiretta**, ai sensi dell'art. 84 co. 2 e 3 CCII.

In particolare, la debitrice propone la seguente soddisfazione dei creditori:

- **pagamento integrale** delle spese di procedura e delle **prededuzioni** dei professionisti entro 30 giorni dalla omologa del concordato;

- **nessun pagamento** da parte della proponente nei confronti del personale dipendente per il **credito privilegiato ex art. 2751 bis c.c.** per trattamento di fine rapporto (debito complessivo pari ad € 460.331,00), maturato alla data di stipula del contratto di fitto di ramo d'azienda e rispetto al quale la ricorrente risulterebbe obbligata in solido con la società affittuaria; l'omologa prevede, infatti, l'accollo della posizione debitoria ad opera della società affittuaria e, per l'effetto, la liberazione della società ricorrente dal vincolo di solidarietà. La rinuncia da parte dei lavoratori è condizionata sospensivamente all'omologazione della proposta di concordato preventivo ed avrà efficacia a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza;

- transazione dei **debiti previdenziali** nei confronti dell'INPS, con pagamento **integrale** della parte di credito **di natura privilegiata**, oltre il pagamento **nella misura del 7%** della quota di debito di natura **chirografaria** e, sempre nella medesima entità, di quella relativa agli oneri di riscossione dovuti sul debito iscritto a ruolo. Le modalità di pagamento proposte sono le seguenti:

a) pagamento della parte di debito di natura **chirografaria**, pari ad € 21.233,00, **entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di omologa**, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale;

b) pagamento della parte di debito di natura **privilegiata**, pari ad € 1.456.846,00, **in un orizzonte temporale decennale**, mediante il pagamento di numero quaranta (40) rate trimestrali, scadenti il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno, d'importo pari ad € 40.275,00 già comprensivo di un tasso d'interesse al saggio legale del 2%.

- Transazione dei **debiti assicurativi nei confronti dell'INAIL**, con pagamento **integrale** della parte di credito **di natura privilegiata**, oltre il pagamento **nella misura del 7%** della quota di debito di natura **chirografaria** e, sempre nella medesima entità, di quella relativa agli oneri di riscossione dovuti sul debito iscritto a ruolo. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

a) pagamento della parte di debito di natura **chirografaria**, pari ad € 1.214,00 (arrotondato), **entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di omologa**, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale;

b) pagamento della parte di debito di natura **privilegiata**, pari ad € 114.023,00, in un orizzonte temporale decennale, mediante il pagamento di numero quaranta (40) rate trimestrali, scadenti il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno, d'importo pari ad € 3.152,00 già comprensivo di un tasso d'interesse al saggio legale del 2%.

- Transazione **dei debiti tributari nei confronti dell'erario**, fondata sulla prospettazione di una **integrale degradazione a chirografo** della esposizione debitoria nell'alternativa ipotesi di liquidazione giudiziale, attesa la relativa incapienza; pertanto, viene proposto il pagamento dell'importo di € 543.821,00 per **l'estinzione dell'intera debitoria privilegiata (pari all'8% dell'importo dovuto) oltre il 7%** degli oneri di riscossione per il debito iscritto a ruolo per un importo di € 8.513,00 ($121.619 * 7\%$). La modalità di adempimento sono le seguenti:

a) per la parte di debito di natura **chirografaria**, pari ad € 8.513,00, inerente gli oneri di riscossione per il debito iscritto a ruolo, **entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di omologa**, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale;

b) per la restante parte del debito privilegiato ma degradato a **chirografo**, pari ad € 543.821,00, in un **orizzonte temporale decennale**, mediante il pagamento di numero quaranta (40) rate trimestrali, scadenti il 31.03, 30.06, 30.09 e 31.12 di ogni anno, d'importo pari ad € 15.034,00 già comprensivo di un tasso d'interesse al saggio legale del 3%.

- Pagamento nei confronti del Comune di Nocera Superiore del **debito privilegiato per IMU, degradato a chirografo** per incapienza nell'alternativa prospettiva liquidatoria, nella misura di € 27.109,00 per l'estinzione dell'intera debitoria, oltre il 7% degli oneri di riscossione per il debito iscritto a ruolo per un importo di € 290,00 ($4.138,00 * 7\%$). Il pagamento avverrà entro il termine di

giorni trenta (30) dalla data di omologa, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale;

- Pagamento nei confronti della Regione Campania del **debito privilegiato per tasse automobilistiche, degradato a chirografo** per incapacienza nell'alternativa prospettiva liquidatoria, nella misura di € 16.276,00 per l'estinzione dell'intera debitoria. Il pagamento avverrà entro il termine di giorni trenta (30) dalla data di omologa, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale

- pagamento dei **crediti chirografari in ragione di una percentuale del 7%** del rispettivo ammontare, che sarà adempiuto entro **il termine di giorni trenta (30)** dalla data di omologa, con finanza esterna riconducibile alla società affittuaria e, quindi, non derivante dalla continuità aziendale.

Il fabbisogno concordatario è indicato in euro 3.019.812,00 (di cui 460.331,00 per i lavoratori) e il piano presentato prevede che lo stesso sarà realizzato nelle seguenti modalità:

1) l'utilizzo delle somme rese disponibili mediante apporto di finanza esterna da parte della società "Granato E Dolgetta S.r.l.", già affittuaria d'azienda, per euro 545.722,00 (di cui 460.331,00 per i lavoratori);

2) l'utilizzo dei ricavi in continuità aziendale per euro 2.474.090,00; in particolare, per i primi cinque anni dall'omologa, è prevista la continuazione dell'attività ad opera della società ricorrente attraverso il vigente contratto di affitto di ramo d'azienda per poi giungere ad una incorporazione della stessa nella società affittuaria. In particolare, la società affittuaria, nel periodo dal 2025 al 2034, effettuerà un versamento c/futuro aumento di capitale, per € 1.650.000,00.

Il piano così proposto, anche a seguito delle integrazioni rese, **presenta criticità tali da incidere sulla sua ammissibilità.**

- a) **Non risulta depositata tutta la documentazione richiesta dall'art. 39 CCII**, in particolare nemmeno a seguito delle integrazioni richieste non risultano depositate in formato leggibile le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni redditi, IRAP e IVA per gli ultimi tre anni.
- b) Il **debito nei confronti dei lavoratori per TFR** viene considerato nel fabbisogno concordatario per euro 460.331, tuttavia la proposta prevede, in sostanza, una rinuncia a tale importo da parte dei lavoratori, attraverso la liberazione della proponente, e l'accollo in esclusiva del debito a carico dell'affittuaria.

La previsione di tale importo nel fabbisogno concordatario, tuttavia, è inesatta in quanto non è previsto nell'arco temporale decennale complessivo del piano un obbligo dell'affittuaria al concreto pagamento di tale debito, anche eventualmente con accantonamento in attesa che si verificino le condizioni dell'effettivo pagamento ai lavoratori (vale a dire la cessazione del rapporto di lavoro), anche dopo il decennio.

Posto, quindi, che non vi è alcun obbligo di pagamento dell'affittuaria, nel termine di 10 anni, del pagamento del suddetto importo, vanno esclusi dall'attivo del piano proposto i 460.331 euro.

L'attivo concordatario sarebbe, pertanto, complessivamente pari ad euro 2.559.481 (3.019.812 - 460.331) e i lavoratori, che non avrebbero dal concordato alcun vantaggio in termini di pagamento bensì esclusivamente in ottica di prosecuzione del lavoro nei confronti dell'affittuaria, dovrebbero essere ammessi al voto.

L'art. 109 co. 4 e 5 C.C.I.I. dispone, infatti, che i creditori muniti di diritto di prelazione non votano solo se soddisfatti **in denaro, integralmente, entro** centottanta giorni dall'omologazione; nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, c.c. il termine di cui al quarto periodo, è di **trenta giorni**".

Pertanto, in considerazione della circostanza che siffatta posizione debitoria, interamente accollata dalla società affittuaria in caso di omologazione del piano concordatario, con liberazione dal vincolo di solidarietà da parte della proponente, il cui termine di esigibilità per l'adempimento è ancorato, sostanzialmente, alla cessazione dei rapporti di lavoro (cfr. pag. 1 delle note di chiarimenti e pag. 8 dell'integrazione della relazione del Professionista indipendente, cfr. Allegati nn. 2 e 13), è evidente che il personale dipendente debba, in caso di apertura della procedura ai sensi dell'art. 47, comma terzo, C.C.I.I., esprimere il proprio voto rispetto alla proposta concordataria.

Sempre in relazione alle posizioni dei lavoratori, da ultimo, come correttamente rilevato dal commissario, l'elenco dei creditori (cfr. Allegato n. 29 al piano di concordato) è incompleto, in quanto non contiene l'ulteriore esposizione debitoria, per il complessivo importo pari ad €44.858,00, vantata nei confronti degli ex lavoratori subordinati Vitolo Raffaele, Geniale Carlo e Castagna Lorenzo.

La carenza indicata incide innanzitutto sull'ammissibilità della proposta, non risultando la stessa rituale, in quanto non è indicata chiaramente l'utilità garantita a tali creditori, che non riceveranno pagamenti dal piano, pur escludendoli dal voto; vi è, inoltre, una carenza in ordine alla veridicità dei dati aziendali non essendo inseriti nell'elenco dei creditori i lavoratori sopra indicati.

- c) Il piano e la relativa attestazione **non forniscono adeguate e ragionevoli certezze in ordine alla non manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori nelle modalità proposte, trattandosi peraltro di un piano in continuità su un arco temporale decennale.**

In particolare, dal piano si evince che:

- L'affittuaria metterà a disposizione dei creditori **entro 30 giorni** dall'omologa la somma complessiva di **euro 85.391**; non devono, infatti, essere considerati gli euro 460.331 per i lavoratori, per i quali non è previsto un obbligo di pagamento da parte dell'affittuaria nel termine decennale del concordato, oltre all'ulteriore somma non prevista per i tre lavoratori sopra indicati;

- **i rimanenti euro 2.474.090** saranno così ricavati:

- per l'importo di **€ 824.089,00**, dalla continuità diretta della società ricorrente, vale a dire dalla **risossione dei canoni di affitto del ramo d'azienda** (€ 120.000,00, oltre IVA, su base annua), al netto delle spese per servizi, oneri di gestione e relative imposte; la proposta continua a non essere chiara nei tempi di adempimento, non indicando per quanti mesi è previsto il pagamento del canone di fitto da parte dell'affittuaria; dall'integrazione all'attestazione allegata (a firma del dott. Gianvito Morretta, pag. 10) sembrerebbe evincersi che il pagamento del canone è previsto per tutti e dieci gli anni del piano (canone comprensivo di IVA per dieci anni euro 1.320.000, al netto di imposte e altro, sarebbe pari alla somma sopra indicata);

- per l'importo di **€ 1.650.000,00** (€ 700.000,00 derivante dall'acquisizione delle quote sociali da parte dell'affittuaria e, successivamente, con l'aumento di capitale sociale; € 950.000,00 a titolo di successivi versamenti in conto capitale sociale), **versati dalla società affittuaria**, che effettuerà un'operazione di fusione al termine dei dieci anni al corretto adempimento del piano

concordatario, ferma restando l'iscrizione ipotecaria sul bene immobile di proprietà della società proponente a garanzia della transazione fiscale e previdenziale proposta.

Con riferimento al versamento a titolo di aumento di capitale sociale, pari ad € 700.000,00, dalla nota di chiarimenti viene evidenziato che il prefato importo sarebbe versato nell'orizzonte temporale 2025/2028 secondo gli importi di seguito indicati:

- nell'anno 2025, per € 300.000,00;
- nell'anno 2026, per € 150.000,00;
- nell'anno 2027, per € 150.000,00;
- nell'anno 2028, per € 100.000,00.

Invece, in ordine ai successivi versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, pari a complessivi € 950.000,00, ne viene ipotizzata l'effettiva corresponsione nell'orizzonte temporale 2028-2034 secondo gli importi di seguito indicati:

- nell'anno 2028, per € 50.000,00;
- dall'anno 2029 al 2034, per € 150.000,00, su base annua.

Come correttamente rilevato dal commissario, con riferimento all'ipotizzato versamento dell'importo a titolo di aumento di capitale sociale, per la corrente annualità (2025), pari ad € 300.000,00, non viene documentalmente comprovata l'effettiva e, soprattutto, già sussistente (trattandosi dell'anno in corso), disponibilità della società affittuaria a procedere, concretamente, con il versamento del prefato importo, oltre al canone annuale di affitto.

d) Il piano e l'attestazione, anche a seguito delle integrazioni rese, presentano **gravi incongruenze in ordine alla valutazione dell'alternativa della liquidazione giudiziale, come prevista dall'art. 87 co. 1 lett. c) CCII:**

In particolare, nel valore di liquidazione non viene in alcun modo considerato nè stimato il valore dell'azienda nel suo complesso, nonostante la stessa sia attiva, sia in fitto, e, secondo lo stesso attestatore, sia produttiva e renda frutti all'affittuaria (v. pag. 13, 34 -35 attestazione). La valutazione limitata all'immobile e ai beni immobili non è sufficiente a determinare lo scenario alternativo della liquidazione giudiziale, anche solo considerando che vi è una società – l'affittuaria – chiaramente interessata all'acquisizione di tale attivo.

Le ragioni mosse sul punto dalla debitrice nelle note integrative non colgono nel segno.

Invero, irrilevante è il fatto che i contratti di trasporto siano già intestati all'affittuaria, che già da tempo si sta sostituendo alla *bad company* indebitata, in particolar modo con gli enti pubblici, così come la valutazione di una scarsa appetibilità della stessa in ragione dell'esistenza del contratto di affitto, contratto di cui la curatela in sede di liquidazione giudiziale dovrebbe valutare la congruità ed eventuali azioni di impugnazione dello stesso, anche considerato che la società affittuaria è della medesima famiglia della proponente in crisi; il contratto di affitto, quindi, potrebbe perdere efficacia in seno ad una procedura di liquidazione giudiziale.

Del tutto scorretto, poi, è l'assunto secondo cui “la vendita aziendale nell'ambito della procedura concorsuale è ipotesi molto remota in quanto conviene ai terzi acquistare atomisticamente i beni”: tale valutazione non corrisponde non solo alla realtà delle liquidazioni giudiziali, ma altresì al tessuto normativo del codice della crisi, che all'art. 214 CCII prevede una vendita atomistica solo in subordine, cioè solo “quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori”.

Ancora, l'art. 87, co. 1 lett. c) CCII stabilisce che il piano deve contenere "il valore di liquidazione alla data della domanda di concordato, corrispondente al valore realizzabile, in sede di liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese".

È evidente, pertanto, che per la normativa concorsuale in caso di azienda in esercizio – seppur indiretto – è necessario valutare il presumibile valore economico della cessione della stessa e non dei singoli beni in ottica atomistica.

D'altronde, deve rilevarsi che nelle note integrative e nella relativa attestazione, considerando un valore aggiuntivo dell'azienda non concretamente periziato, il valore di liquidazione dell'attivo della società debitrice sarebbe comunque pari ad euro **2.785.613** (di cui Immobilizzazioni euro 2.560.225, Crediti (Senza Compensazione) euro 116.922, Disponibilità Liquide euro 466, Valore Azienda 108.000); pertanto la proponente e l'attestatore concludono affermando che "la convenienza dell'ipotesi concordataria rispetto all'ipotesi liquidatoria sarebbe comunque pari a circa euro 175.000".

Tuttavia, come correttamente rilevato dal commissario nel proprio parere sfavorevole del 15.7.2025, il confronto con l'alternativa liquidatoria formulato (v. pag. 5 note integrative e pag. 19-20 attestazione) è scorretto, in quanto comprende nell'attivo concretamente messo a disposizione dei creditori nel concordato anche l'importo per TFR dei lavoratori che, come sopra già indicato al punto a), non verrà concretamente pagato nel decennio e, quindi, non può essere considerato soddisfazione dei creditori secondo concordato.

Il concordato proposto, invero, come sopra già specificato, prevede la soddisfazione di creditori per complessivi euro **2.559.481 in dieci anni**: è evidente, pertanto, che il valore di liquidazione, peraltro in tempi di gran lunga ridotti in sede di liquidazione giudiziale dovendosi andare a liquidare l'azienda, è maggiore e, quindi, l'alternativa liquidatoria è maggiormente conveniente rispetto alla proposta concordataria.

D'altra parte, deve sottolinearsi che nel piano concordatario (v. integrazione attestazione tabella pag. 18) è previsto un pagamento per l'advisor di complessivi euro 249.600 e per l'attestatore di complessivi euro 20.800, per un totale di pagamento integrale secondo concordato per i professionisti della debitrice di euro 270.400.

Ebbene, ai sensi dell'art. 6 CCII tali rilevanti importi convenuti dalla debitrice con i suoi professionisti in caso di mancata apertura del concordato non andrebbero considerati in prededuzione e verrebbero valutati in sede di verifica.

Di conseguenza, non è detto che tale rilevante importo, pagato integralmente in sede concordataria, sarebbe invece pagato integralmente in sede di liquidazione giudiziale, partecipando al concorso con gli altri creditori privilegiati.

Non si comprende poi, sul punto, come nell'alternativa liquidatoria vengano inserite spese di procedura per euro 300.000, se sol si considera che il compenso medio del curatore, a voler considerare l'attivo indicato dalla proponente in euro 2.785.613 e la debitoria complessiva di euro 10.048.826, ai valori medi sarebbe pari secondo il DM 30/2012 ad euro 100.681,24 oltre accessori di legge.

Anche da questo punto di vista, pertanto, il confronto proposto tra l'alternativa liquidatoria e quella concordataria appare scorretto, risultando maggiormente vantaggiosa la procedura di liquidazione giudiziale.

Anche nelle integrazioni rese l'attestatore non effettua alcuna concreta valutazione della congruità del contratto di affitto e del suo relativo canone, anche in ottica di eventuali azioni nei confronti dell'affittuaria che ha interesse ad incorporare la debitrice, potenzialmente proponibili dal curatore in sede di liquidazione giudiziale. L'attestazione si appiattisce acriticamente su quanto affermato dalla debitrice. Il valore di liquidazione, quindi, non è completo non valutando in modo compiuto ed adeguato le azioni proponibili dal curatore in caso di liquidazione giudiziale.

Le integrazioni rese non soddisfano nemmeno in ordine al rispetto delle regole di distribuzione dell'attivo concordatario.

Il valore di liquidazione deve essere indicato nel piano innanzitutto al fine di garantire il rispetto - rilevante ai fini della valutazione di ammissibilità del concordato in sede di apertura in quanto rientrante nella verifica di ritualità - dell'art. 84 commi 5 e 6, che disciplinano rispettivamente il trattamento minimo riservato ai creditori privilegiati, in misura anche parziale ma giammai inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura, e le regole di distribuzione nel concordato in continuità.

La norma richiamata, infatti, stabilisce quanto segue: “nel concordato in continuità aziendale **il valore di liquidazione di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione** e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. Per **il valore eccedente quello di liquidazione**, ai fini del giudizio di omologazione, è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. **Le risorse esterne** possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del presente comma”.

Pertanto, il valore minimo di liquidazione deve essere distribuito secondo la regola c.d. dell'absolute priority rule, anche da un punto di vista temporale.

Nel concordato proposto, quindi, il valore di liquidazione ipotizzato nelle integrazioni è pari ad euro 2.785.613 ed è pertanto tale importo che deve essere distribuito secondo le regole dell'APR.

Solo i valori eccedenti tale importo possono essere distribuiti secondo la regola della RPR, se qualificabili come “valore eccedente quello di liquidazione” o liberamente se qualificati come “finanza esterna”.

Nel caso di specie, tale criterio viene scorrettamente seguito.

Non possono, invero, pagarsi prima ed immediatamente i creditori chirografari e dopo, in dieci anni, i creditori privilegiati.

Ciò in quanto anche se il fabbisogno di euro 85.391 fornito dall'affittuaria viene dalla proponente qualificato come “finanza esterna”, **il valore complessivo versato dall'affittuaria a vario titolo a favore dei creditori è inferiore rispetto al valore di liquidazione, come sopra indicato: di conseguenza, tutto il valore di attivo proposto avrebbe dovuto essere distribuito secondo le**

regole dell'absolute priority rule, circostanza non avvenuta nel caso di specie, essendo prevista una soddisfazione dei chirografari precedente, in termini temporali, a quella dei privilegiati.

Ciò in quanto il parametro del valore di liquidazione indica il parametro minimo di attivo da riconoscere ai creditori secondo le normali regole di prelazione: di conseguenza, a prescindere da come tale minimo valore di liquidazione venga fornito in sede concordataria (eventualmente pagato da un terzo senza liquidazione dei beni, come nel caso di specie), lo stesso andrà distribuito secondo le regole dell'APR, a nulla rilevando che sia stato pagato da un terzo o sia frutto della continuità.

Dalla ricostruzione fornita in sede di integrazioni le gravi criticità già rilevate nel provvedimento interlocutorio permangono e sono tali da impedire una valutazione di ritualità della proposta ai sensi dell'art. 47 CCII; il concordato proposto, pertanto, non può essere aperto.

Da ultimo, deve rilevarsi che non risulta pendente, allo stato, alcuna domanda di liquidazione giudiziale a danno della resistente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta di concordato presentata.

Onera il commissario giudiziale a depositare istanza di liquidazione del proprio compenso, essendo conclusa la relativa attività.

Autorizza la restituzione della cauzione versata alla debitrice, al netto delle spese di procedura da liquidarsi.

Si comunichi alla società proponente, al commissario giudiziale ed al p.m. in sede.

Così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025

Il giudice est.

dott. Bianca Manuela Longo

Il Presidente

dott. Salvatore Di Lonardo